

**COMUNE DI ONIFAI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO:** **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019**

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 28/02/2020. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- ❑ Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento per € 91.969,25;
- ❑ Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016*) per € 2.250,00;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio con i seguenti atti:

1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2020 "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
2. deliberazione G.M. n. 21 del 31/03/2020 "Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000) e approvazione integrazioni e modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020. Ratifica deliberazione C.C. n. 18 del 15/05/2020;
3. deliberazione G.M. n. 23 del 15/05/2020 riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011);
4. deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2020 "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
5. deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2020 "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
6. deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2020 "Variazione al Bilancio di previsione finanziario annualità 2020, applicazione avanzo 2019 non vincolato".

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- deliberazione G.M. n. 24 del 15/05/2020 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 2020 - variazione di cassa dopo il riaccertamento dei residui (art. 175, comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n. 267/2000);

Mentre non sono state adottate variazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 25/06/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 2.126.680,99, così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.894.027,33
RISCOSSIONI	(+)	48.650,46	1.547.915,23	1.596.565,69
PAGAMENTI	(-)	555.987,13	919.988,47	1.475.975,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.014.617,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.014.617,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	501.489,69	112.748,42	614.238,11
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	768.415,65	671.758,89	1.440.174,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			62.000,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>2.126.680,99</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	148.413,52
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	

Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	15.727,20
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>164.140,72</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	45.457,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.000,00
Altri vincoli	28.881,87
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>75.338,87</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>4.047,23</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.883.154,17</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

*“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”*.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

*“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.*

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

## 2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

### GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	776.097,40
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)	1.162,03
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	87.966,57
<b>d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)</b>	<b>686.968,80</b>
dove:	
- la voce a) è l'equilibrio finale (w1);	
- la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1;	
- la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione";	

### 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'asestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 4) Le verifiche interne

E' stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare gli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione e segnalare possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

##### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 23 del 15/05/2020) e risultano così composti:

#### SITUAZIONE GESTIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	250.678,74	250.678,74	15.670,16	235.008,58
Titolo II	182.826,40	182.826,40	0	182.826,40
Titolo III	87.168,64	87.168,64	49.682,62	37.486,02
Titolo IV	91.218,46	91.218,46	16.016,76	75.201,70
Titolo V	0	0	0	0
Titolo VI	0	0	0	0
Titolo VII	0	0	0	0
Titolo IX	2.345,87	2.345,87	1.685,40	660,47
TOTALE	614.238,11	614.238,11	83.054,94	531.183,17

## SITUAZIONE GESTIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	669.584,03	649.654,91	270.564,29	379.090,62
Titolo II	762.316,49	762.316,49	76.665,86	685.650,63
Titolo III	0	0	0	0
Titolo IV	0	0	0	0
Titolo V	0	0	0	0
Titolo VII	8.274,02	8.274,02	2.848,29	5.425,73
TOTALE	1.440.174,54	1.420.245,42	350.078,44	1.070.166,98

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€.
Minori residui passivi	+	€. 19.929,12
Maggiori residui attivi	+	€
<b>TOTALE</b>	<b>+/-</b>	<b>€. 19.929,12</b>

Alla data del 26/08/2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro **83.054,94 (13,52%)**
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro **350.078,44 (24,31%)**.

### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

#### a) Gestione corrente

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 161.091,24, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 2.250,00, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per € 28.200,00. per spese correnti – Misure straordinarie sostegno alle imprese emergenza Covid;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 12.000,00, ad oggi *non utilizzato sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come l'ufficio tecnico ha verificato i cronoprogrammi dei lavori pubblici e vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

- sono destinate Entrate di parte corrente (libere da Fondo Unico) a spese di investimento per € 91.969,25;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 585.000,00.

Spese di investimento – quota compartecipazione progetto realizzazione centro raccolta differenziata rifiuti	■ € 60.000,00
Spese di investimento – sistemazione viabilità rurale, bitumazione	■ € 525.000,00



#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

La **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

Il fondo cassa risulta così movimentato:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 2) Fondo cassa al 1° gennaio 2020    | € 3.014.617,42        |
| 3) Pagamenti                         | € 918.542,53          |
| 4) Riscossioni                       | € 1.175.735,37        |
| <b>5) Fondo cassa al 26/08/2020.</b> | <b>€ 3.271.810,26</b> |
- 6) gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- 7) risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 12.000,00;

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

#### 4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 148.413,52 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

<b>Entrata</b>	<b>Importo residui al 31 dicembre 2019 derivanti dai residui</b>	<b>% di acc.to a FCDE</b>	<b>Importo minimo da accantonare</b>
----------------	--	---------------------------	--------------------------------------

TRIBUTI – IMU	99.828,75	65%	64.815,94
---------------	-----------	-----	-----------

TRIBUTI - TARI	150.768,99	55%	83.597,58
----------------	------------	-----	-----------

**Totale FCDE al 31/12/2019**

**€ 148.413,52**

<sup>1</sup> Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. <sup>[1]</sup>

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

*“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”*

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per l'esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

**Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 31. 885,12 così determinato:**

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione consentita	Importo accantonato a FCDE	Co/Ca
---------------------	------------------	------------------------	---------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------

TRIBUTI - IMU	2020		MEDIA SEMPLICE sui totali	55,21	€ -		€ - 10.675,80	
---------------	------	--	---------------------------	-------	-----	--	---------------	--

TRIBUTI - TARI	2020			26,59	€ -		€ 21.209,32-	
----------------	------	--	--	-------	-----	--	--------------	--

**Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione**

**31.885,12**

**Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;**

#### **4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)<sup>2</sup>**

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

**Verificata** la necessità di apportare variazioni di entrata e di spesa in sede di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, derivanti dall'esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, pertanto vengono proposte le seguenti modifiche:

#### **ENTRATA**

- **Maggiore Entrata per € 30.521,84;**
- **Minore Entrata per € 12.923,96;**
- **SALDO DI ENTRATA € 17.597,88**

**Le maggiori e minori entrate previste derivano da:**

#### **TIT. 1 – ENTRATE CORRENTI- TIPOLOGIA TRIBUTI – CATEGORIA 01- IMPOSTE E TASSE**

- rivalutazione ISTAT della TASSA SUI RIFIUTI – TARI per € 3.470,81;

<sup>2</sup> Se ricorre il caso.

- 2) maggiori incassi TOSAP per € 800,00;
- 3) IMU (compensazione Fondo D.L. 34/2020 art 106) € - 12.923,96;

**TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI- CATEGORIA 02- TRASFERIM. DA AMMINISTRAZ. PUBBLICHE**

- 1) Fondo Statale D.L. n. 34/2020 art 106 (fondo aiuti agli enti locali in compensazione delle minori entrate proprie da prevedere a causa dell'emergenza COVID) per € 12.923,96;
- 2) Trasferimento Statale del 5 per mille per € 206,22;
- 3) Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione € 428,32;
- 4) Trasferimento regionale sussidi particolari categorie € 853,58;
- 5) Contributo regionale fornitura libri biblioteca comunale € 5.000,95;
- 6) Trasferimento regionale neoplasie € 1.000,00;

**TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIPOLOGIA PROVENTI GESTIONE BENI**

- 1) Contribuzione utenza progetto palestra € 738,00;
- 2) Proventi tagli ordinari legnatico € 100,00;

**TIT. 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI- PARTITE DI GIRO**

- 1) rimborso da enti pubblici per errati versamenti € 5.000,00;

**USCITE**

- **Maggiore Spesa corrente per € 21.473,20;**
- **Minore Spesa corrente per € 3.875,32;**
- **SALDO USCITE € 17.597,88**

**AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione	Programma 01.02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti	- Fornitura carburante per riscaldamento; - Formazione; - Quote associative; - Contributi e oneri prev.li segretario comunale	€ 2.000,00  € 300,00  € 500,00  € - 1.575,32
	Programma 01.03 Gestione economica finanziaria Titolo 1 Spese correnti	- Oneri prev.li e Irap	€ 413,35
	Programma 01.07 Elezioni - anagrafe Titolo 1 Spese correnti	- aggiornamento	€ - 300,00
	Programma 01.11 Altri servizi generali	- spese generali di funzionamento	€ 306,22

	Titolo 1 Spese correnti		
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>			<b>€ 3.519,57</b>
			<b>€ - 1.875,32</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 03.01 Polizia locale e amm.va Titolo 1 Spese correnti	- Contributi - oneri prev.li - Irap	€ 311,40
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>			<b>€ 311,40</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	Programma 09.03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti	- Appalto Raccolta rifiuti	€ 3.470,81
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>			<b>€ 3.470,81</b>
Missione 12 Diritti sociali politiche sociali	Programma 12.07 Servizi sociali Titolo 1 Spese correnti	- Contributi - oneri prev.li - Irap	€ 850,57
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>			<b>€ 850,57</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 99.01 Servizi per conto terzi e partite di giro Titolo 1 Spese correnti	- Rimborso per somme versate erroneamente	€ 5.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>			<b>€ 5.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE AREA AMM.VA FINANZIARIA</b>			<b>€ 13.152,35</b>
			<b>€ - 1.875,32</b>

### AREA SOCIO-CULTURALE

Missione 05 Tutela e valorizzazione beni culturali	Programma 05.01 biblioteca Titolo 1 Spese correnti	Contributo RAS per fornitura libri  Spese correnti biblioteca	€ 5.000,95  € 300,00
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>			<b>€ 5.300,95</b>
Missione 06	Programma 06.01 Sport e tempo	Progetto palestra	€ 738,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero	libero Titolo 1 Spese correnti		
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>			<b>€ 738,00</b>
Missione 12 Diritti sociali politiche sociali	Programma 12.04 Interventi soggetti a rischio Titolo 1 Spese correnti	Trasferimento L.R. n 23 Sistema integrato servizi alla persona	€ 853,58
	Programma 12.07 Rete servizi socio sanitari Titolo 1 Spese correnti	Neoplasie f.do locazione	€ 1.000,00 € 428,32
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>			<b>€ 2.281,90</b>
<b>TOTALE USCITE AREA SOCIO-CULTURALE</b>			<b>€ 8.320,85</b>

#### AREA TECNICA VIGILANZA

Missione 10 Trasporti e viabilità	Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti	Spese manutenzione falciatura strade	€ -2.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>			<b>€ - 2.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE AREA TECNICA VIGILANZA</b>			<b>€ - 2.000,00</b>

Onifai, li 26/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Vedele Franca Pina